



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0132/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0078/TFNSD/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Gaetano Berretta – Componente (Relatore)
Serena Callipari – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Claudio Sottoriva – Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 17 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9683/919pf22-23/GC/gb dell'11 ottobre 2023, nei confronti dei sigg.ri De Simone Maurizio, Heller Giorgio e Salucci Marco, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 9683/919pf22-23/GC/gb dell'11 ottobre 2023, nei confronti:

- 1) del signor Baglio Francesco Paolo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal 20/03/2019 al 25/06/2019, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all'art.19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver omesso di attivare le disposizioni di cui all'art. 2446 c.c. che prevedono la convocazione, senza indugio, dell'assemblea dei soci, stante la grave situazione negativa in cui versava la società, e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società;
- 2) del signor De Simone Maurizio, nella sua qualità di Consigliere del CdA e Amministratore Delegato, dal 20/03/2019 al 25/06/2019, per la violazione dell'art.4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all'art.19 dello Statuto della F.I.G.C., avendo distratto risorse della società, sia titolo personale sottoforma di prelievi non documentati, sia attraverso altre società direttamente o indirettamente a lui riconducibili e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società;
- 3) del signor Heller Giorgio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal 26/06/2019 al 08/01/2020, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all'art.19 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto stante la grave situazione negativa della società che aveva portato al totale azzeramento del patrimonio netto, ha omesso di attivare le disposizioni di cui all'art. 2447 c.c. che prevedono la convocazione - senza indugio - dell'assemblea dei soci, al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo fino ad una cifra non inferiore al minimo legale e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società;
- 4) del signor Pace Giuseppe, nella sua qualità di Consigliere del CdA e Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal 08/01/2020 al 24/06/2020, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all'art.19 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto stante la grave situazione negativa della società che aveva portato al totale azzeramento del patrimonio netto, ha omesso di attivare le disposizioni di cui all'art. 2447 c.c. che prevedono la convocazione - senza indugio - dell'assemblea dei soci, al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo fino ad una cifra non inferiore al minimo legale e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società;
- 5) del signor Giuliano Paolo, nella sua qualità di Consigliere Delegato, dal 08/01/2020 al 24/06/2020, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all'art.19 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto stante la grave situazione negativa della società che aveva portato al totale azzeramento del patrimonio netto, ha omesso di attivare le disposizioni di cui all'art. 2447 c.c. che prevedono la convocazione - senza indugio - dell'assemblea dei soci, al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo fino ad una cifra non inferiore al minimo legale e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

6) della signora Pretti Monica, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato, dal 23/10/2019 al 29/09/2020, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all'art.19 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto stante la grave situazione negativa della società che aveva portato al totale azzeramento del patrimonio netto, ha omesso di attivare le disposizioni di cui all'art. 2447 c.c. che prevedono la convocazione - senza indugio - dell'assemblea dei soci, al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo fino ad una cifra non inferiore al minimo legale e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società;

7) del signor Foffo Luigi, nella sua qualità di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 15/09/2020 al 29/09/2020, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all'art.19 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto stante la grave situazione negativa della società che aveva portato al totale azzeramento del patrimonio netto, ha omesso di attivare le disposizioni di cui all'art. 2447 c.c. che prevedono la convocazione - senza indugio - dell'assemblea dei soci, al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo fino ad una cifra non inferiore al minimo legale e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società;

8) del signor Salucci Marco, nella sua qualità di Amministratore Unico, dal 30/9/2020 fino alla data del fallimento (22/12/2020), per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF ed anche in relazione all'art.19 dello Statuto della F.I.G.C., in quanto stante la grave situazione negativa della società che aveva portato al totale azzeramento del patrimonio netto, ha omesso di attivare le disposizioni di cui all'art. 2447 c.c. che prevedono la convocazione - senza indugio - dell'assemblea dei soci, al fine di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo fino ad una cifra non inferiore al minimo legale e per aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Giorgio Heller hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale, nonché l'Avv. Marcello Carriero in rappresentanza del sig. Giorgio Heller, presente anche personalmente, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Giorgio Heller la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

I RELATORI

Gaetano Berretta

Claudio Sottoriva

Luca Voglino

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

Depositato in data 17 gennaio 2024.

IL SEGRETARIO

Marco Lai